

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
LINK CAMPUS UNIVERSITY

REGOLAMENTO
PER IL CONFERIMENTO DEI DOTTORATI HONORIS CAUSA

ARTICOLO 1 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina il conferimento da parte dell'Università del titolo di Dottore di ricerca Honoris Causa.

ARTICOLO 2 - Requisiti per il conferimento

Il Dottorato Honoris Causa può essere conferito a personalità, anche non laureate, i cui meriti scientifici, umanitari o sociali siano di indubbio rilievo, siano chiaramente riconosciuti a livello pubblico, nazionale e/o internazionale e che abbiano contribuito in maniera significativa alle discipline pertinenti il dottorato che viene conferito.

ARTICOLO 3 - Procedura di conferimento

1. Il Dipartimento può procedere a formulare proposte solo su dottorati attivi nell'anno accademico in cui viene formulata la proposta.
2. La proposta di conferimento del titolo di Dottore di ricerca honoris causa viene approvata a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto dal Consiglio di Dipartimento al quale afferisce il dottorato, nella composizione dei soli Professori ordinari, Professori associati e Ricercatori, previo parere favorevole, assunto con la medesima maggioranza e con la medesima composizione, dal Collegio dei Docenti del dottorato di riferimento.
3. La deliberazione del Consiglio del Dipartimento deve essere corredata dall'estratto del relativo verbale, nel quale devono risultare, oltre alla denominazione del dottorato da

conferire, anche il curriculum vitae del candidato e una relazione redatta dal Coordinatore del dottorato, attestante le motivazioni della richiesta.

4. Le proposte sono inviate al Rettore che valuta le proposte pervenute e decide quali debbano essere sottoposte al vaglio del Senato Accademico
5. Il Senato Accademico valuta nel merito la/le proposta/e delibera, a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto, il conferimento del titolo di Dottore di ricerca honoris causa.
6. In caso di approvazione, il Rettore conferisce il Dottorato honoris causa.

ARTICOLO 4 - Numerosità proposte di conferimento

1. Nel caso di corsi di dottorato articolati in curricula, per ciascun anno, le proposte di conferimento possono riguardare un numero di destinatari non superiore al numero dei curricula stessi.
2. Il Senato Accademico può autorizzare nel corso dell'anno accademico una sola proposta per ciascun corso di Dottorato.
3. Qualora venissero presentate più richieste da parte dei Dipartimenti sarà il Senato Accademico a decidere quale proposta debba essere accolta.

ARTICOLO 5 - Dottorato Honoris Causa su proposta del Rettore

Il Rettore può avanzare, per ogni anno accademico, non più di due proposte di conferimento del titolo di Dottore di ricerca honoris causa di interesse generale dell'Università, sottoponendole direttamente all'esame e all'approvazione del Senato Accademico secondo quanto disciplinato dall'art.3, comma 5 del presente regolamento.

ARTICOLO 6 - Cerimonia di conferimento

1. Il riconoscimento è conferito nell'ambito di una cerimonia organizzata dal Dipartimento proponente sentito il Rettore, che stabilisce la data in cui verrà celebrato il conferimento.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI

LINK

2. La cerimonia dovrà tenersi, di norma, entro un anno dalla data di approvazione del conferimento da parte del Senato Accademico.
3. Il Consiglio di amministrazione con la propria approvazione autorizza i costi di conferimento del Dottorato Honoris Causa.

ARTICOLO 7 - Diritti e Rinvio Normativo

1. Il titolo di Dottorato Honoris Causa conferisce tutti i diritti del dottorato ordinario.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si fa riferimento alle leggi vigenti in materia, allo Statuto ed agli altri Regolamenti di Ateneo.

Link Campus University

Via del Casale di San Pio V, 44 - 00165 Roma

C.F./P.IVA 11933781004

PEC: lcu@pec.unilink.it

Sito internet: <https://www.unilink.it/>